SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 dicembre 2008, n. **199.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali . Pag. 4

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2008.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006 . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 5 novembre 2008.

Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio . . . . Pag. 24

Ministero della difesa

DECRETO 29 ottobre 2008.

Determinazione del contributo, per l'anno 2009, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185 . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Volare S.p.A.» (Decreto n. 44557) . . . . Pag. 25

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società ALITALIA AIRPORT SpA. (Decreto n. 44554) . . . . Pag. 27

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Iberia L.A.E. (Decreto n. 44556) . . . . Pag. 28

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atitech S.p.a. (Decreto n. 44555) . . . . Pag. 29

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1372/Ric.). . . . . . . Pag. 30

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione del decreto 31 dicembre 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1373/Ric.). . . . . . . Pag. 33

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione dei decreti 31 marzo 2000, 28 giugno 2001, 9 luglio 2001, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1374/Ric.). . . . . Pag. 35

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione dei decreti 31 dicembre 2004, 30 dicembre 2005, 1º agosto 2005, 23 febbraio 2005, 1º febbraio 2007, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto 1375/Ric). . . . Pag. 36

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvia Zanandrea, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 37

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Bonaccorsi, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 38

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Tadeusz Rozmus, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. . . . . Pag. 39

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 novembre 2008.

Adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso. . . . . Pag. 39

DECRETO 19 novembre 2008.

Arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso. . . . . Pag. 41

DECRETO 2 dicembre 2008.

Modifica del decreto 24 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Limone Interdonato Messina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta . . . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 4 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del settore servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale di Avellino . . . Pag. 51

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Riclassificazione del medicinale «Fluoexetina Teva» (fluoxetina cloridrato) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 51

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Onco carbide» (idroxicarbamide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 52

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Ferro-Grad» (solfato ferroso) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. . . . . Pag. 53

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Aldactone» (spironolattone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. . . . . Pag. 54

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199 recante: «Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali» . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo ISET S.r.l. – Istituto Servizi Europei Tecnologici, in Concordia sulla Secchia. . . . . Pag. 59

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo CERTAT S.r.l., in Terni . . . . Pag. 60

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zactran - gamitromicina» . . . . Pag. 60

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mag3 Rotop» . . . . Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Mylan Generics Italia» . . . Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altosalic» . . . . Pag. 61

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Abilify» . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 280

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI.

08A09154

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 dicembre 2008, n. **199**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2008, N. 158

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: «limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1*-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria".

1-ter. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 9, nonché» *sono inserite le seguenti:* «, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4*-bis. Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: "Artt. da 118 a 138" sono sostituite dalle seguenti: "Artt. da 118 a 124"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. – 1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se conten-

gono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.

Art. 1-*ter*. – 1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,".

Art. 1-*quater*. – 1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.

2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.

3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1813):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (MATTEOLI) il 20 ottobre 2008.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 20 ottobre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 28 ottobre 2008; il 4, 5, 6 novembre 2008.

Esaminato in aula l'11 novembre 2008; il 3 dicembre 2008 ed approvato il 4 dicembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1260):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede referente, il 5 dicembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 dicembre 2008.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 9, 10 e 11 dicembre 2008.

Esaminato in aula il 9 dicembre 2008 ed approvato il 16 dicembre 2008.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 246 del 20 ottobre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Uficiale* alla pag. 55.

08G0222

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2008.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 16 dicembre 2008 ha approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione.

Roma, 16 dicembre 2008

Il Presidente: SCHIFANI

Il Segretario generale: MALASCHINI

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 22 /2008

OGGETTO: **Approvazione del nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006.**

Seduta del 16 dicembre 2008

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, comma 2, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 10 del 27 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2006, n. 22 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006 e n. 6 del 10 luglio 2008, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2008 (e relativa rettifica in data 3 luglio 2008), in ordine al *"versamento della somma di euro 37.694.155,71, quale terza rata di rimborso relativa alla XV Legislatura"*, sulla cui base si è proceduto ad approvare il relativo piano di ripartizione con deliberazione n. 6 del 10 luglio 2008;

Vista altresì la nota integrativa del Ministero dell'economia e delle finanze in data 17

ottobre 2008, con la quale si comunica che l'importo della rata relativa all'anno 2008, per i rimborsi riferiti alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica della XV legislatura, ammonta a complessivi euro 45.882.338,49, con un versamento a saldo di ulteriori euro 8.188.182,78;

Dovendosi procedere, alla luce della predetta nota del 17 ottobre 2008, alla formulazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi spettanti per il 2008, e tenuto conto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

d e l i b e r a

Art. 1

1. È approvato il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono specificamente indicate le somme da erogare, a titolo di saldo, del fondo 2008 complessivamente spettante ai partiti o movimenti politici aventi diritto.

2. In considerazione degli effetti della riduzione di autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le quote annuali per gli anni dal 2009 al 2010, indicate nel piano di ripartizione di cui al comma 1, hanno valore indicativo e sono suscettibili di rideterminazione.

3. Il nuovo piano di ripartizione sostituisce quello adottato con la deliberazione n. 6 del 10 luglio 2008 di cui in premessa.

Art. 2

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 6 del 10 luglio 2008 di cui in premessa.

Art. 3

1. Il Presidente del Senato della Repubblica dispone l'esecuzione della presente deliberazione anche se non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.

2. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

FONDO RELATIVO AI RIMBORSI ELETTORALI PER LA XV LEGISLATURA (anni 2006-2010)

Quadro riepilogativo dei rimborsi spettanti e delle erogazioni

Movimenti e partiti politici aventi titolo	Ripartizione quote annuali versate dal Ministero dell'Economia					
	% rimborso su Fondo annuo complessivo	*anno 2006*	*anno 2007*	***anno 2008 Totale***	Quota del rimborso per l'anno 2008 già erogata	Quota del rimborso per l'anno 2008 da erogare
DL. LA MARGHERITA	11,75832%	5.874.995,72	5.874.995,72	5.394.993,24	4.432.200,32	962.792,92
INSIEME CON L'UNIONE	3,35746%	1.677.538,95	1.677.538,95	1.540.479,64	1.265.564,95	274.914,69
L'UNIONE	0,74455%	372.013,72	372.013,72	341.619,23	280.653,71	60.965,52
DEMOCRATICI SINISTRA	18,77587%	9.381.282,59	9.381.282,59	8.614.807,33	7.077.404,94	1.537.402,39
RIFONDAZIONE COMUNISTA	7,98449%	3.989.416,15	3.989.416,15	3.663.470,44	3.009.685,86	653.784,58
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	1,88262%	940.641,56	940.641,56	863.788,69	709.636,57	154.152,12
ALLEANZA NAZIONALE	13,56499%	6.777.688,83	6.777.688,83	6.223.933,97	5.113.207,91	1.110.726,06
UDC	7,59065%	3.792.636,22	3.792.636,22	3.482.767,95	2.861.231,61	621.536,34
FORZA ITALIA	26,84520%	13.413.091,44	13.413.091,44	12.317.206,88	10.119.072,59	2.198.134,28
LEGA NORD	4,28227%	2.139.616,11	2.139.616,11	1.964.803,89	1.614.164,11	350.639,79
L'ULIVO	0,18980%	94.832,82	94.832,82	87.084,73	71.543,55	15.541,18
U.D.EUR POPOLARI	0,74767%	373.571,10	373.571,10	343.049,37	281.828,62	61.220,74
FORZA ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	0,03515%	17.564,02	17.564,02	16.129,00	13.250,61	2.878,39
VALLEE D'AOSTE	0,07203%	35.989,07	35.989,07	33.048,67	27.150,79	5.897,88
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	0,09947%	49.698,33	49.698,33	45.637,84	37.493,29	8.144,55
L'UNIONE SVP	0,63416%	316.856,42	316.856,42	290.968,43	239.042,07	51.926,36
S V P	0,15334%	76.615,69	76.615,69	70.355,99	57.800,23	12.555,76
S V P	0,22268%	111.261,77	111.261,77	102.171,39	83.937,84	18.233,55
CASA DELLE LIBERTA'	0,56050%	280.051,66	280.051,66	257.170,71	211.275,91	45.894,80
CANDIDATURA INDIVIDUALE (Schedereit Georg)	0,05422%	27.089,08	27.089,08	24.875,84	20.436,48	4.439,35
LISTA CONSUMATORI	0,22751%	113.676,43	113.676,43	104.388,77	85.759,51	18.629,27
ASSOCIAZIONE ITALIANI SUD AMERICA	0,12257%	61.241,66	61.241,66	56.238,05	46.201,78	10.036,27
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	0,07653%	38.240,21	38.240,21	35.115,88	28.849,09	6.266,80
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI (*)	0,01794%	8.965,02	8.965,02	8.232,55	6.763,37	1.469,18
		49.964.574,57	**49.964.574,57**	**45.882.338,49**	**37.694.155,71**	**8.188.182,78**

(**) - Decaduto dal diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 157/1999:
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

Determinazione dell'ammontare del Fondo, ai sensi della Legge n. 157 del 1999, e successive modificazioni, e della Legge n. 248 del 2006, art. 39-bis:

'- Fondo base (fondo 1) da ripartire fra le Regioni: 1 € per ognuno degli anni della legislatura, per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per Cam. Dep.

'- Fondo aggiuntivo (fondo 2) da suddividere fra le Ripartizioni della Circoscrizione estero: 1,5% del Fondo destinato alle Regioni

Numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati della XV Legislatura	49.723.416
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Regione	56.995.744
Popolazione di riferimento per calcolare la quota di Fondo spettante a ciascuna Ripartizione della Circoscrizione estero	3.520.809

Fondi trasferiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel biennio 2006-2007

- Ammontare iniziale del Fondo da suddividere tra le regioni	49.723.416,00
- Quota trattenuta come "Fondo di garanzia", ex art. 39-quater decies legge n. 51/2006 (pari all'1% del Fondo)	497.234,16
Ammontare netto annuo del Fondo destinato alle regioni (fondo 1)	**49.226.181,84**
- Ammontare iniziale del Fondo da suddividere tra le ripartizioni della circoscrizione estero	745.851,24
- Quota trattenuta come "Fondo di garanzia", ex art. 39-quater decies legge n. 51/2006 (pari all'1% del Fondo)	7.458,51
Ammontare netto annuo del Fondo destinato alla circoscrizione estero (fondo 2)	**738.392,73**

Fondi trasferiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2008

Ammontare netto della rata per le regioni (fondo 1), come da comunicazione del Ministero dell'Econ. e Finanze del 2 luglio 2008	37.137.099,22
Ammontare netto della rata per le regioni (fondo 1), come da comunicazione del Ministero dell'Econ. e Finanze del 17 ottobre 2008	8.067.175,15
Totale ammontare traferito (fondo 1)	**45.204.274,37**
Ammontare netto della rata per la circoscrizione estero (fondo 2), come da nota integrativa del Ministero dell'Econ. e Finanze del 3 luglio 2008	557.056,49
Ammontare netto della rata per la circoscrizione estero (fondo 2), come da nota integrativa del Ministero dell'Econ. e Finanze del 17. ottobre	121.007,63
Totale ammontare traferito (fondo 2)	**678.064,12**

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE PIEMONTE

Popolazione	4.214.677
Voti validi conseguiti nella Regione	2.685.608
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.498.464
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	134.280
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,39472%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**3.640.139,47**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**3.342.730,56**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DL. LA MARGHERITA	315.191	un eletto nella Regione	12,61539%	459.217,82	421.698,53	346.442,02	75.256,51	*421.698,53*
INSIEME CON L'UNIONE	118.974	un eletto nella Regione	4,76189%	173.339,29	159.177,01	130.770,21	28.406,80	*159.177,01*
DEMOCRATICI SINISTRA	453.524	un eletto nella Regione	18,15211%	660.762,21	606.776,22	498.490,66	108.285,56	*606.776,22*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	216.804	un eletto nella Regione	8,67749%	315.872,79	290.065,16	238.300,00	51.765,16	*290.065,16*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	88.244	un eletto nella Regione	3,53193%	128.567,19	118.062,90	96.993,35	21.069,56	*118.062,90*
ALLEANZA NAZIONALE	314.723	un eletto nella Regione	12,59666%	458.535,97	421.072,38	345.927,62	75.144,77	*421.072,38*
UDC	170.122	un eletto nella Regione	6,80906%	247.859,41	227.608,65	186.989,50	40.619,14	*227.608,65*
FORZA ITALIA	646.951	un eletto nella Regione	25,89395%	942.575,87	865.564,96	711.095,84	154.469,11	*865.564,96*
LEGA NORD	173.931	un eletto nella Regione	6,96152%	253.408,92	232.704,76	191.176,17	41.528,60	*232.704,76*
Totali	**2.498.464**			**3.640.139,47**	**3.342.730,56**	**2.746.185,36**	**596.545,20**	

REGIONE VALLE D'AOSTA

Popolazione	119.548
Voti validi conseguiti nella Regione	73.708
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	67.633
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	11.056
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**0,20975%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**103.251,42**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**94.815,51**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
FI - ALLEANZA NAZIONALE	11.505	15% voti validi Collegio	17,01092%	17.564,02	16.129,00	13.250,61	2.878,39	*16.129,00*
VALLEE D'AOSTE	23.574	15% voti validi Collegio	34,85576%	35.989,07	33.048,67	27.150,79	5.897,88	*33.048,67*
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	32.554	un eletto nella Regione	48,13331%	49.698,33	45.637,84	37.493,29	8.144,55	*45.637,84*
Totali	**67.633**			**103.251,42**	**94.815,51**	**77.894,69**	**16.920,82**	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE LOMBARDIA

Popolazione	9.032.554
Voti validi conseguiti nella Regione	5.869.128
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	5.313.979
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	293.456
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**15,84777%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	7.801.251,72
Somma spettante alla Regione della rata 2008	7.163.869,10

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DL LA MARGHERITA	558.856	un eletto nella Regione	10,51671%	820.435,37	753.403,66	618.950,90	134.452,76	*753.403,66*
INSIEME CON L'UNIONE	279.552	un eletto nella Regione	5,26069%	410.399,72	376.869,00	309.612,79	67.256,21	*376.869,00*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	150.224	un eletto nella Regione	2,82696%	220.538,18	202.519,63	166.377,89	36.141,74	*202.519,63*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	407.939	un eletto nella Regione	7,67671%	598.879,85	549.949,78	451.805,50	98.144,29	*549.949,78*
DEMOCRATICI SINISTRA	726.105	un eletto nella Regione	13,66405%	1.065.967,30	978.875,00	804.184,52	174.690,47	*978.875,00*
FORZA ITALIA	1.623.745	un eletto nella Regione	30,55610%	2.383.758,65	2.188.999,36	1.798.349,55	390.649,81	*2.188.999,36*
UDC	343.269	un eletto nella Regione	6,45974%	503.940,24	462.767,01	380.181,40	82.585,61	*462.767,01*
LEGA NORD	652.047	un eletto nella Regione	12,27041%	957.245,56	879.036,10	722.162,92	156.873,18	*879.036,10*
ALLEANZA NAZIONALE	572.242	un eletto nella Regione	10,76862%	840.086,85	771.449,56	633.776,33	137.673,24	*771.449,56*
Totali	5.313.979			**7.801.251,72**	**7.163.869,10**	**5.885.401,80**	**1.278.467,30**	

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Popolazione	940.016
Voti validi conseguiti nella Regione	573.710
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	507.731
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	28.686
- OVVERO almeno il 15% dei voti validi nel Collegio	
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,64927%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	811.874,62
Somma spettante alla Regione della rata 2008	745.542,35

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
L'UNIONE SVP	198.156	un eletto nella Regione	39,02775%	316.856,42	290.968,43	239.042,07	51.926,36	*290.968,43*
S V P	47.914	un eletto nella Regione	9,43689%	76.615,69	70.355,99	57.800,23	12.555,76	*70.355,99*
S V P	69.581	un eletto nella Regione	13,70430%	111.261,77	102.171,39	83.937,84	18.233,55	*102.171,39*
CASA DELLE LIBERTA'	175.139	un eletto nella Regione	34,49445%	280.051,66	257.170,71	211.275,91	45.894,80	*257.170,71*
CANDIDATURA INDIVIDUALE (Schedereit Georg)	16.941	15% voti validi Collegio	3,33661%	27.089,08	24.875,84	20.436,48	4.439,35	*24.875,84*
Totali	507.731			**811.874,62**	**745.542,35**	**612.492,53**	**133.049,82**	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE VENETO

Popolazione	4.527.694
Voti validi conseguiti nella Regione	2.931.275
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.551.226
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	146.564
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,94392%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**3.910.486,51**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**3.590.989,56**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
RIFONDAZIONE COMUNISTA	144.503	un eletto nella Regione	5,66406%	221.492,35	203.395,84	167.097,73	36.298,11	*203.395,84*
INSIEME CON L'UNIONE	111.382	un eletto nella Regione	4,36582%	170.724,90	156.776,23	128.797,88	27.978,36	*156.776,23*
DEMOCRATICI SINISTRA	336.280	un eletto nella Regione	13,18111%	515.445,67	473.332,42	388.861,30	84.471,12	*473.332,42*
DL LA MARGHERITA	348.590	un eletto nella Regione	13,66363%	534.314,28	490.659,41	403.096,11	87.563,30	*490.659,41*
LEGA NORD	322.056	un eletto nella Regione	12,62358%	493.643,31	453.311,36	372.413,21	80.898,15	*453.311,36*
UDC	231.202	un eletto nella Regione	9,06239%	354.383,46	325.429,41	267.353,13	58.076,28	*325.429,41*
FORZA ITALIA	720.771	un eletto nella Regione	28,25195%	1.104.788,55	1.014.524,44	833.471,95	181.052,49	*1.014.524,44*
ALLEANZA NAZIONALE	336.442	un eletto nella Regione	13,18746%	515.693,99	473.560,44	389.048,63	84.511,81	*473.560,44*
Totali	2.551.226			**3.910.486,51**	**3.590.989,56**	**2.950.139,95**	**640.849,61**	

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Popolazione	1.183.764
Voti validi conseguiti nella Regione	754.628
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	650.922
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	37.731
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,07693%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**1.022.395,32**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**938.862,96**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
ALLEANZA NAZIONALE	117.490	un eletto nella Regione	18,04978%	184.540,12	169.462,71	139.220,32	30.242,39	*169.462,71*
UDC	53.084	5% voti validi Regione	8,15520%	83.378,40	76.566,16	62.902,13	13.664,03	*76.566,16*
FORZA ITALIA	178.655	un eletto nella Regione	27,44645%	280.611,25	257.684,58	211.698,07	45.986,51	*257.684,58*
LEGA NORD	53.737	un eletto nella Regione	8,25552%	84.404,06	77.508,02	63.675,91	13.832,12	*77.508,02*
DL LA MARGHERITA	94.975	un eletto nella Regione	14,59084%	149.176,08	136.988,01	112.541,07	24.446,94	*136.988,01*
DEMOCRATICI SINISTRA	107.565	un eletto nella Regione	16,52502%	168.951,05	155.147,30	127.459,65	27.687,66	*155.147,30*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	45.416	un eletto nella Regione	6,97718%	71.334,36	65.506,16	53.815,90	11.690,26	*65.506,16*
Totali	650.922			**1.022.395,32**	**938.862,96**	**771.313,05**	**167.549,91**	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE LIGURIA

Popolazione	1.571.783
Voti validi conseguiti nella Regione	1.021.727
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	845.481
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	51.086
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,75772%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**1.357.520,25**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**1.246.607,29**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DEMOCRATICI SINISTRA	243.309	un eletto nella Regione	28,77758%	390.661,52	358.743,45	294.721,93	64.021,52	*358.743,45*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	90.561	un eletto nella Regione	10,71118%	145.406,45	133.526,36	109.697,19	23.829,17	*133.526,36*
ALLEANZA NAZIONALE	115.512	un eletto nella Regione	13,66228%	185.468,25	170.315,01	139.920,51	30.394,49	*170.315,01*
FORZA ITALIA	245.308	un eletto nella Regione	29,01402%	393.871,15	361.690,85	297.143,34	64.547,51	*361.690,85*
DL LA MARGHERITA	89.094	un eletto nella Regione	10,53767%	143.051,01	131.363,37	107.920,20	23.443,17	*131.363,37*
UDC	61.697	5% voti validi Regione	7,29727%	99.061,87	90.968,25	74.734,02	16.234,24	*90.968,25*
Totali	845.481			**1.357.520,25**	**1.246.607,29**	**1.024.137,19**	**222.470,10**	

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Popolazione	3.983.346
Voti validi conseguiti nella Regione	2.735.614
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.509.033
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	136.781
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**6,98885%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**3.440.343,10**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**3.159.258,09**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
LEGA NORD	104.916	un eletto nella Regione	4,18153%	143.859,02	132.105,37	108.529,78	23.575,58	*132.105,37*
FORZA ITALIA	515.338	un eletto nella Regione	20,53931%	706.622,64	648.889,73	533.088,58	115.801,15	*648.889,73*
UDC	159.263	un eletto nella Regione	6,34758%	218.378,70	200.536,59	164.748,74	35.787,85	*200.536,59*
INSIEME CON L'UNIONE	157.387	un eletto nella Regione	6,27282%	215.806,36	198.174,42	162.808,12	35.366,30	*198.174,42*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	197.031	un eletto nella Regione	7,85287%	270.165,53	248.092,31	203.817,64	44.274,66	*248.092,31*
DEMOCRATICI SINISTRA	835.997	un eletto nella Regione	33,31949%	1.146.304,78	1.052.648,68	864.792,53	187.856,16	*1.052.648,68*
DL LA MARGHERITA	257.368	un eletto nella Regione	10,25766%	352.898,60	324.065,86	266.232,92	57.832,94	*324.065,86*
ALLEANZA NAZIONALE	281.733	un eletto nella Regione	11,22875%	386.307,47	354.745,14	291.437,16	63.307,98	*354.745,14*
Totali	2.509.033			**3.440.343,10**	**3.159.258,09**	**2.595.455,47**	**563.802,62**	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE TOSCANA

Popolazione	3.497.806
Voti validi conseguiti nella Regione	2.323.308
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.112.159
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	116.165
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**6,13696%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**3.020.991,07**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**2.774.168,23**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
ALLEANZA NAZIONALE	294.283	un eletto nella Regione	13,93281%	420.908,80	386.519,46	317.541,02	68.978,44	*386.519,46*
FORZA ITALIA	402.604	un eletto nella Regione	19,06125%	575.838,79	528.791,26	434.422,94	94.368,33	*528.791,26*
INSIEME CON L'UNIONE	114.163	un eletto nella Regione	5,40504%	163.285,72	149.944,85	123.185,63	26.759,23	*149.944,85*
DL LA MARGHERITA	209.710	un eletto nella Regione	9,92870%	299.945,24	275.438,93	226.283,98	49.154,96	*275.438,93*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	258.207	un eletto nella Regione	12,22479%	369.309,81	339.136,24	278.613,83	60.522,41	*339.136,24*
DEMOCRATICI SINISTRA	693.313	un eletto nella Regione	32,82485%	991.635,76	910.616,53	748.107,49	162.509,04	*910.616,53*
UDC	139.879	un eletto nella Regione	6,62256%	200.066,95	183.720,96	150.934,03	32.786,93	*183.720,96*
Totali	**2.112.159**			**3.020.991,07**	**2.774.168,23**	**2.279.088,92**	**495.079,31**	

REGIONE UMBRIA

Popolazione	825.826
Voti validi conseguiti nella Regione	538.042
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	466.759
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	26.902
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,44893%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**713.250,82**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**654.976,36**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
ALLEANZA NAZIONALE	82.004	un eletto nella Regione	17,56881%	125.309,68	115.071,55	94.535,83	20.535,72	*115.071,55*
DL LA MARGHERITA	48.916	un eletto nella Regione	10,47993%	74.748,16	68.641,04	56.391,33	12.249,71	*68.641,04*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	55.966	un eletto nella Regione	11,99034%	85.521,21	78.533,91	64.518,71	14.015,20	*78.533,91*
DEMOCRATICI SINISTRA	146.130	un eletto nella Regione	31,30738%	223.300,12	205.055,92	168.461,55	36.594,37	*205.055,92*
FORZA ITALIA	98.307	un eletto nella Regione	21,06162%	150.222,17	137.948,62	113.330,25	24.618,37	*137.948,62*
UDC	35.436	un eletto nella Regione	7,59193%	54.149,48	49.725,32	40.851,32	8.874,00	*49.725,32*
Totali	466.759			713.250,82	654.976,36	**538.088,99**	**116.887,38**	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE MARCHE

Popolazione	1.470.581
Voti validi conseguiti nella Regione	935.211
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	835.999
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	46.761
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,58016%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	1.270.113,91
Somma spettante alla Regione della rata 2008	1.166.342,30

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DEMOCRATICI SINISTRA	214.836	un eletto nella Regione	25,69812%	326.395,36	299.728,01	246.238,41	53.489,59	299.728,01
RIFONDAZIONE COMUNISTA	81.903	un eletto nella Regione	9,79702%	124.433,33	114.266,80	93.874,70	20.392,11	114.266,80
INSIEME CON L'UNIONE	39.317	un eletto nella Regione	4,70300%	59.733,41	54.853,03	45.063,94	9.789,10	54.853,03
DL LA MARGHERITA	106.503	un eletto nella Regione	12,73961%	161.807,54	148.587,44	122.070,46	26.516,98	148.587,44
ALLEANZA NAZIONALE	134.751	un eletto nella Regione	16,11856%	204.724,07	187.997,58	154.447,45	33.550,13	187.997,58
UDC	75.789	un eletto nella Regione	9,06568%	115.144,47	105.736,87	86.867,02	18.869,85	105.736,87
FORZA ITALIA	182.900	un eletto nella Regione	21,87802%	277.875,73	255.172,56	209.634,35	45.538,21	255.172,56
Totali	835.999			1.270.113,91	1.166.342,30	958.196,33	208.145,97	

REGIONE LAZIO

Popolazione	5.112.413
Voti validi conseguiti nella Regione	3.324.754
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.941.548
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	166.238
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**8,96982%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	4.415.497,62
Somma spettante alla Regione della rata 2008	4.054.739,95

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DEMOCRATICI SINISTRA	638.137	un eletto nella Regione	21,69392%	957.894,42	879.631,94	722.652,43	156.979,51	*879.631,94*
INSIEME CON L'UNIONE	139.443	un eletto nella Regione	4,74046%	209.315,04	192.213,45	157.910,95	34.302,50	*192.213,45*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	294.275	un eletto nella Regione	10,00409%	441.730,19	405.639,68	333.249,04	72.390,64	*405.639,68*
UDC	234.403	un eletto nella Regione	7,96870%	351.857,56	323.109,88	265.447,54	57.662,33	*323.109,88*
ALLEANZA NAZIONALE	624.796	un eletto nella Regione	21,24038%	937.868,51	861.242,21	707.544,54	153.697,67	*861.242,21*
FORZA ITALIA	707.866	un eletto nella Regione	24,06440%	1.062.563,19	975.749,01	801.616,40	174.132,61	*975.749,01*
DL LA MARGHERITA	302.628	un eletto nella Regione	10,28805%	454.268,71	417.153,77	342.708,32	74.445,45	*417.153,77*
Totali	2.941.548			4.415.497,62	4.054.739,95	3.331.129,23	723.610,72	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE ABRUZZI

Popolazione	1.262.392
Voti validi conseguiti nella Regione	783.448
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	688.569
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	39.172
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,21489%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**1.090.304,88**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**1.001.224,13**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
ALLEANZA NAZIONALE	110.973	un eletto nella Regione	16,11647%	175.718,63	161.361,96	132.565,23	28.796,73	*161.361,96*
FORZA ITALIA	181.716	un eletto nella Regione	26,39038%	287.735,64	264.226,89	217.072,84	47.154,05	*264.226,89*
DL LA MARGHERITA	96.241	un eletto nella Regione	13,97696%	152.391,46	139.940,68	114.966,80	24.973,88	*139.940,68*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	39.897	5% voti validi Regione	5,79419%	63.174,34	58.012,83	47.659,84	10.353,00	*58.012,83*
UDC	56.078	5% voti validi Regione	8,14414%	88.795,92	81.541,06	66.989,21	14.551,85	*81.541,06*
DEMOCRATICI SINISTRA	143.962	un eletto nella Regione	20,90742%	227.954,60	209.330,12	171.972,97	37.357,15	*209.330,12*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	59.702	un eletto nella Regione	8,67045%	94.534,29	86.810,59	71.318,34	15.492,26	*86.810,59*
Totali	688.569			1.090.304,88	1.001.224,13	822.545,22	**178.678,91**	

REGIONE MOLISE

Popolazione	320.601
Voti validi conseguiti nella Regione	186.795
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	173.725
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	9.340
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**0,56250%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**276.897,24**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**254.274,00**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	15.876	5% voti validi Regione	9,13858%	25.304,48	23.237,04	19.090,14	4.146,89	*23.237,04*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	10.052	5% voti validi Regione	5,78616%	16.021,71	14.712,69	12.087,06	2.625,63	*14.712,69*
ALLEANZA NAZIONALE	26.521	5% voti validi Regione	15,26608%	42.271,36	38.817,68	31.890,26	6.927,42	*38.817,68*
FORZA ITALIA	61.778	un eletto nella Regione	35,56080%	98.466,87	90.421,87	74.285,14	16.136,73	*90.421,87*
L'ULIVO	59.498	un eletto nella Regione	34,24838%	94.832,82	87.084,73	71.543,55	15.541,18	*87.084,73*
Totali	173.725			276.897,24	254.274,00	208.896,14	45.377,85	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE CAMPANIA

Popolazione	5.701.931
Voti validi conseguiti nella Regione	3.039.877
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.761.368
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	151.994
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**10,00413%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**4.924.653,53**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**4.522.296,50**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
INSIEME CON L'UNIONE	113.508	un eletto nella Regione	4,11057%	202.431,39	185.892,22	152.717,81	33.174,41	*185.892,22*
DEMOCRATICI SINISTRA	429.971	un eletto nella Regione	15,57094%	766.814,93	704.164,15	578.498,70	125.665,45	*704.164,15*
U.D.EUR POPOLARI	158.198	un eletto nella Regione	5,72897%	282.132,02	259.081,10	212.845,37	46.235,73	*259.081,10*
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	92.200	un eletto nella Regione	3,33892%	164.430,48	150.996,08	124.049,25	26.946,83	*150.996,08*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	201.991	un eletto nella Regione	7,31489%	360.232,93	330.800,96	271.766,07	59.034,89	*330.800,96*
DL LA MARGHERITA	388.984	un eletto nella Regione	14,08664%	693.718,27	637.039,68	523.353,29	113.686,39	*637.039,68*
UDC	161.948	un eletto nella Regione	5,86477%	288.819,81	265.222,48	217.890,76	47.331,72	*265.222,48*
FORZA ITALIA	826.534	un eletto nella Regione	29,93205%	1.474.049,67	1.353.615,97	1.112.049,05	241.566,91	*1.353.615,97*
ALLEANZA NAZIONALE	388.034	un eletto nella Regione	14,05224%	692.024,03	635.483,86	522.075,13	113.408,74	*635.483,86*
Totali	2.761.368			4.924.653,53	4.522.296,50	3.715.245,43	807.051,07	

REGIONE PUGLIA

Popolazione	4.020.707
Voti validi conseguiti nella Regione	2.226.126
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	1.889.403
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	111.306
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**7,05440%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**3.472.611,10**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**3.188.889,72**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	68.768	un eletto nella Regione	3,63967%	126.391,52	116.065,00	95.351,99	20.713,01	*116.065,00*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	149.211	un eletto nella Regione	7,89726%	274.241,00	251.834,80	206.892,25	44.942,55	*251.834,80*
DEMOCRATICI SINISTRA	348.054	un eletto nella Regione	18,42137%	639.702,69	587.437,31	482.602,99	104.834,33	*587.437,31*
DL LA MARGHERITA	247.339	un eletto nella Regione	13,09085%	454.594,47	417.452,92	342.954,08	74.498,84	*417.452,92*
FORZA ITALIA	604.367	un eletto nella Regione	31,98719%	1.110.790,85	1.020.036,34	838.000,19	182.036,14	*1.020.036,34*
UDC	179.499	un eletto nella Regione	9,50030%	329.908,56	302.954,17	248.888,83	54.065,34	*302.954,17*
ALLEANZA NAZIONALE	292.165	un eletto nella Regione	15,46335%	536.982,01	493.109,18	405.108,69	88.000,49	*493.109,18*
Totali	1.889.403			3.472.611,10	3.188.889,72	2.619.799,03	569.090,70	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE BASILICATA

Popolazione	597.768
Voti validi conseguiti nella Regione	326.944
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	256.781
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	16.347
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**1,04879%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**516.281,30**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**474.099,76**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
FORZA ITALIA	63.566	un eletto nella Regione	24,75495%	127.805,16	117.363,14	96.418,46	20.944,68	*117.363,14*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	20.978	un eletto nella Regione	8,16961%	42.178,16	38.732,09	31.819,94	6.912,15	*38.732,09*
DEMOCRATICI SINISTRA	64.933	un eletto nella Regione	25,28731%	130.553,64	119.887,06	98.491,96	21.395,10	*119.887,06*
ALLEANZA NAZIONALE	37.817	un eletto nella Regione	14,72734%	76.034,48	69.822,26	57.361,75	12.460,51	*69.822,26*
UDC	19.036	un eletto nella Regione	7,41332%	38.273,59	35.146,54	28.874,27	6.272,27	*35.146,54*
DL LA MARGHERITA	50.451	un eletto nella Regione	19,64748%	101.436,27	93.148,66	76.525,31	16.623,35	*93.148,66*
Totali	256.781			516.281,30	474.099,76	**389.491,71**	**84.608,06**	

REGIONE CALABRIA

Popolazione	2.011.466
Voti validi conseguiti nella Regione	993.546
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	798.972
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	49.677
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**3,52915%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	**1.737.266,40**
Somma spettante alla Regione della rata 2008	**1.595.327,20**

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DEMOCRATICI SINISTRA	143.536	un eletto nella Regione	17,96509%	312.101,39	286.601,89	235.454,79	51.147,10	*286.601,89*
DL LA MARGHERITA	102.324	un eletto nella Regione	12,80696%	222.490,96	204.312,87	167.851,10	36.461,77	*204.312,87*
ALLEANZA NAZIONALE	111.365	un eletto nella Regione	13,93854%	242.149,51	222.365,26	182.681,85	39.683,40	*222.365,26*
UDC	71.562	un eletto nella Regione	8,95676%	155.602,77	142.889,62	117.389,47	25.500,15	*142.889,62*
FORZA ITALIA	203.386	un eletto nella Regione	25,45596%	442.237,86	406.105,87	333.632,03	72.473,84	*406.105,87*
U.D.EUR POPOLARI	42.053	un eletto nella Regione	5,26339%	91.439,08	83.968,27	68.983,25	14.985,01	*83.968,27*
LISTA CONSUMATORI	52.280	un eletto nella Regione	6,54341%	113.676,43	104.388,77	85.759,51	18.629,27	*104.388,77*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	72.466	un eletto nella Regione	9,06990%	157.568,40	144.694,66	118.872,39	25.822,27	*144.694,66*
Totali	798.972			1.737.266,40	**1.595.327,20**	**1.310.624,39**	**284.702,81**	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

REGIONE SICILIA

Popolazione	4.968.991
Voti validi conseguiti nella Regione	2.538.091
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	2.157.076
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	126.905
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**8,71818%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	4.291.626,66
Somma spettante alla Regione della rata 2008	3.940.989,57

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	93.229	un eletto nella Regione	4,32201%	185.484,45	170.329,89	139.932,74	30.397,15	*170.329,89*
DL LA MARGHERITA	298.649	un eletto nella Regione	13,84508%	594.179,35	545.633,35	448.259,37	97.373,97	*545.633,35*
UDC	243.502	un eletto nella Regione	11,28852%	484.461,22	444.879,48	365.486,08	79.393,39	*444.879,48*
ALLEANZA NAZIONALE	271.660	un eletto nella Regione	12,59390%	540.483,18	496.324,30	407.750,04	88.574,26	*496.324,30*
FORZA ITALIA	723.582	un eletto nella Regione	33,54458%	1.439.607,97	1.321.988,24	1.086.065,63	235.922,62	*1.321.988,24*
LEGA NORD	104.071	un eletto nella Regione	4,82463%	207.055,24	190.138,28	156.206,12	33.932,16	*190.138,28*
DEMOCRATICI SINISTRA	288.897	un eletto nella Regione	13,39299%	574.777,18	527.816,39	433.622,04	94.194,35	*527.816,39*
RIFONDAZIONE COMUNISTA	133.486	un eletto nella Regione	6,18828%	265.578,07	243.879,65	200.356,78	43.522,87	*243.879,65*
Totali	2.157.076			4.291.626,66	3.940.989,57	3.237.678,80	703.310,77	

REGIONE SARDEGNA

Popolazione	1.631.880
Voti validi conseguiti nella Regione	948.425
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	813.485
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 5% dei voti validi nella Regione	47.421
- OVVERO: almeno un eletto nella Regione	
Fondo (1), quota spettante alla Regione in valore %	**2,86316%**
Somma annualmente spettante alla Regione nel 2006-2007	1.409.424,90
Somma spettante alla Regione della rata 2008	1.294.271,22

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
RIFONDAZIONE COMUNISTA	77.870	un eletto nella Regione	9,57240%	134.915,72	123.892,76	101.782,80	22.109,96	*123.892,76*
DL LA MARGHERITA	119.084	un eletto nella Regione	14,63875%	206.322,13	189.465,07	155.653,05	33.812,02	*189.465,07*
INSIEME CON L'UNIONE	41.847	un eletto nella Regione	5,14416%	72.503,12	66.579,43	54.697,64	11.881,80	*66.579,43*
DEMOCRATICI SINISTRA	162.798	un eletto nella Regione	20,01242%	282.059,97	259.014,94	212.791,02	46.223,92	*259.014,94*
FORZA ITALIA	215.516	un eletto nella Regione	26,49293%	373.397,94	342.890,35	281.697,98	61.192,37	*342.890,35*
UDC	73.673	un eletto nella Regione	9,05647%	127.644,10	117.215,25	96.296,96	20.918,29	*117.215,25*
ALLEANZA NAZIONALE	122.697	un eletto nella Regione	15,08288%	212.581,92	195.213,43	160.375,55	34.837,88	*195.213,43*
Totali	813.485			1.409.424,90	1.294.271,22	1.063.295,00	230.976,22	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Ripartizione EUROPA

Popolazione	2.039.149
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	483.979
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	423.420
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	19.359
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Fondo (2), quota spettante alla Ripartiz. in valore %	57,91706%
Somma annualmente spettante alla Ripartizione nel 2006-2007	427.655,35
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2008	392.714,79

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	26.486	4% voti validi Ripartiz.	6,25525%	26.750,93	24.565,31	20.181,37	4.383,94	*24.565,31*
UDC	22.273	4% voti validi Ripartiz.	5,26026%	22.495,79	20.657,83	16.971,22	3.686,60	*20.657,83*
L'UNIONE	256.355	un eletto nella Ripartiz.	60,54390%	258.919,24	237.764,87	195.333,24	42.431,63	*237.764,87*
FORZA ITALIA	118.306	un eletto nella Ripartiz.	27,94058%	119.489,38	109.726,79	90.144,89	19.581,89	*109.726,79*
Totali	423.420			427.655,34	392.714,79	322.630,73	70.084,06	

Ripartizione AMERICA MERIDIONALE

Popolazione	885.673
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	272.108
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	260.064
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	10.884
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Fondo (2), quota spettante alla Ripartiz. in valore %	25,15538%
Somma annualmente spettante alla Ripartizione nel 2006-2007	185.745,52
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2008	170.569,63

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
L'UNIONE	81.899	un eletto nella Ripartiz.	31,49187%	58.494,73	53.715,55	44.129,45	9.586,10	*53.715,55*
ASSOCIAZIONE ITALIANI SUD AMERICA	85.745	un eletto nella Ripartiz.	32,97073%	61.241,65	56.238,05	46.201,78	10.036,27	*56.238,05*
FORZA ITALIA	24.141	4% voti validi Ripartiz.	9,28272%	17.242,23	15.833,49	13.007,84	2.825,65	*15.833,49*
UDC	25.593	4% voti validi Ripartiz.	9,84104%	18.279,29	16.785,82	13.790,22	2.995,61	*16.785,82*
PER ITALIA NEL MONDO	30.134	4% voti validi Ripartiz.	11,58715%	21.522,61	19.764,15	16.237,03	3.527,12	*19.764,15*
U.S.E.I (**)	12.552	4% voti validi Ripartiz.	4,82651%	8.965,02	8.232,55	6.763,37	1.469,18	*8.232,55*
Totali	260.064			185.745,53	170.569,63	140.129,70	30.439,93	

NUOVO PIANO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA XV LEGISLATURA (elezioni del 9/10 aprile 2006)

Ripartizione AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Popolazione	403.597
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	84.249
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	78.608
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	3.370
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Fondo (2), quota spettante alla Ripartiz. in valore %	11,46319%
Somma annualmente spettante alla Ripartizione nel 2006-	84.643,36
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2008	77.727,77

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
L'UNIONE	32.036	un eletto nella Ripartiz.	40,75412%	34.495,66	31.677,27	26.024,13	5.653,14	*31.677,27*
FORZA ITALIA	25.556	4% voti validi Ripartiz.	32,51069%	27.518,14	25.269,83	20.760,17	4.509,67	*25.269,83*
UDC	9.412	4% voti validi Ripartiz.	11,97333%	10.134,63	9.306,61	7.645,75	1.660,86	*9.306,61*
PER ITALIA NEL MONDO	11.604	4% voti validi Ripartiz.	14,76185%	12.494,93	11.474,06	9.426,40	2.047,67	*11.474,06*
Totali	78.608			84.643,36	77.727,77	63.856,44	13.871,33	

Ripartizione ASIA-AFRICA-OCEANIA-ANTARTIDE

Popolazione	192.390
Voti validi conseguiti nella Ripartizione	50.725
Voti validi conseguiti dagli aventi diritto al rimborso	46.295
Requisito/i per partecipare alla ripartizione:	
- ottiene almeno il 4% dei voti validi	2.029
- OVVERO: almeno un eletto nella ripartizione	
Fondo (2), quota spettante alla Ripartiz. in valore %	5,46437%
Somma annualmente spettante alla Ripartizione nel 2006-	40.348,50
Somma spettante alla Ripartizione della rata 2008	37.051,93

Movimenti e partiti politici in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini della assegnazione dei rimborsi	Voti validi conseguiti	Requisito raggiunto	% su quota Regione	Rimborso anni 2006-2007	Rimborso spettante per l'anno 2008	Quota 2008 già erogata	Quota 2008 DA EROGARE	Valore indicativo quote 2009-2010
L'UNIONE	23.067	un eletto nella Ripartiz.	49,82611%	20.104,09	18.461,54	15.166,88	3.294,65	*18.461,54*
FORZA ITALIA	18.383	4% voti validi Ripartiz.	39,70839%	16.021,74	14.712,72	12.087,08	2.625,64	*14.712,72*
PER ITALIA NEL MONDO	4.845	4% voti validi Ripartiz.	10,46549%	4.222,67	3.877,67	3.185,66	692,01	*3.877,67*
Totali	46.295			40.348,50	37.051,93	30.439,62	6.612,30	

(**) - Decaduti dal diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 157/1999:
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

08A09736

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2008.

Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni in materia di esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima, del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non economici, dalle università, dalle istituzioni ed enti di ricerca nonché dagli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'esclusione del personale della scuola;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede l'elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3 dell'art. 72 siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Tenuto conto che la medesima disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli altri soggetti presso i quali può essere prestata l'attività di volontariato;

Ritenuto di dover procedere con il presente decreto alla individuazione dei soggetti presso i quali la prestazione in modo continuativo ed esclusivo di un'attività di volontariato dà luogo all'elevazione della misura del trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che con riferimento a tutti gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 è prevista la deducibilità fiscale dei contributi, liberalità, donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi;

Considerato, altresì, che gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'opportunità di individuare, in conformità alla previsione legislativa, nel predetto ambito, ovvero tra gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i quali è prevista la deducibilità fiscale dei contributi, liberalità, donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi, gli altri soggetti presso cui è possibile prestare attività di volontariato;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, può svolgere durante l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche da:

1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 188

08A09731

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 ottobre 2008.

Determinazione del contributo, per l'anno 2009, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 2007, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2008, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009 la misura del contributo annuo che le imprese e i consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al Registro nazionale, istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita in euro 260,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata Capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2008

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A09660

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Volare S.p.A.» (Decreto n. 44557).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 291/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del 15 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di ammissione della società VOLARE SPA alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 4 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società VOLARE SPA, nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14 ottobre 2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

Vista l'istanza presentata in data 11 novembre 2008, con la quale la società VOLARE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del 19 novembre 2008, relativa alla predetta istanza, nella quale si precisa il dettaglio dei lavoratori sospesi;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società VOLARE SPA, nonché delle OO.SS., che assorbe ed integra il precedente accordo del 4 novembre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25 gennaio 2008;

Vista l'istanza presentata in data 25 gennaio 2008, con la quale la società VOLARE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 25 novembre 2008, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 24 novembre 2008 in favore di 204 unità lavorative e per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009 per un totale di 466 dipendenti della società VOLARE SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 novembre 2008, in favore di complessive 204 unità lavorative così suddivise:

Personale Navigante Tecnico:

4 lavoratori a zero ore;

10 unità lavorative a rotazione corrispondenti a n. 54 lavoratori;

Personale Navigante di Cabina:

8 lavoratori a zero ore;

122 unita lavorative a rotazione corrispondenti a n. 232 lavoratori;

Personale di Terra:

21 lavoratori a zero ore;

39 unità lavorative a rotazione corrispondenti a n. 110 lavoratori della società VOLARE SPA, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale.

Periodo dal 14 ottobre 2008 al 24 novembre 2008.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 4 novembre 2008, in favore di un totale di 466 dipendenti a zero ore, di cui:

166 appartenenti al personale di terra;

61 piloti;

239 assistenti di volo,

della società VOLARE SPA, sede legale in Ferno (VA), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009.

Pagamento diretto: SI.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società VOLARE SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09725

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società ALITALIA AIRPORT SpA. (Decreto n. 44554).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 296/08, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società ALITALIA AIRPORT SPA alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche s, alla presenza dei rappresentanti della società ALITALIA AIRPORT SPA, nonché delle OO.SS., con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44419, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società ALITALIA AIRPORT SPA, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società ALITALIA AIRPORT SPA nonché delle OO.SS., che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3.239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Vista l'istanza presentata in data 25 novembre 2008, con la quale la società ALITALIA AIRPORT SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 25 novembre 2008, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto di annullare il decreto ministeriale n. 44419 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009, per un totale di 3.239 dipendenti appartenenti al personale di terra della società ALITALIA AIRPORT SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Decreta:

Art. 1.

Il presente provvedimento annulla il decreto ministeriale n. 44419 del 6 novembre 2008, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni

e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 3.239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Airport Spa, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Alitalia Airport Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09726

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1 -*bis* della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Iberia L.A.E. (Decreto n. 44556).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 27 giugno 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Iberia L.A.E. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 2 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 8 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma;

Visto il decreto n. 43761 del 20 giugno 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 2 maggio 2008 al 1° novembre 2008, in favore del personale dipendente della società Iberia L.A.E.;

Vista l'istanza presentata in data 11 novembre 2008, con la quale la società Iberia L.A.E., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 2 novembre 2008 al 1° maggio 2009, in favore di un lavoratore dipendente della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 novembre 2008 al 1° maggio 2009, in favore di un lavoratore dipendente dalla società Iberia L.A.E., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 giugno 2007, in favore di un lavoratore dipendente presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Iberia L.A.E. sede in Roma-Fiumicino (Roma), unità in Fiumicino (Roma), per il periodo dal 2 novembre 2008 al 1° maggio 2009, pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p.*Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09727

DECRETO 1° dicembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atitech S.p.a. (Decreto n. 44555).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto l'esame congiunto del 24 ottobre 2008, intervenuto presso la regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Atitech S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 3 novembre 2008, in favore di centosettantuno unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 658 lavoratori;

Vista l'istanza presentata in data 18 novembre 2008, con la quale la società Atitech S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 febbraio 2009;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 febbraio 2009, in favore di 171 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 658 lavoratori dipendenti dalla società Atitech S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 171 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di 658 lavoratori dipendenti dalla società Atitech S.p.a., per il periodo dal 3 novembre 2008 al 2 febbraio 2009.

Unità: Aeroporto Capodichino - Napoli.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne ri-

scontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

p.*Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

08A09728

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1372/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 luglio 2004, con riferimento, in particolare, al progetto n. 4717 presentato dalla Grinplast S.r.l. - Gruppo industriale lavorazione materie plastiche, Europlast S.r.l. e Siplast S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 4717 presentato dalla Grinplast S.r.l. - Gruppo industriale lavorazione materie plastiche, Europlast S.r.l. e Siplast S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 7 agosto 2007 pervenuta in data 30 agosto 2007, prot. n. 8739 con la quale la Europlast S.r.l. ha comunicato la rinuncia alla prosecuzione del progetto;

Acquisiti i supplementi istruttori da parte dell'istituto Intesa San Paolo S.p.A. e dall'esperto scientifico, pervenuti in data 24 settembre 2008, prot. n. 8108 in merito alla rimodulazione del progetto a seguito della rinuncia alla prosecuzione dello stesso da parte della Europlast S.r.l.;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 29 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 4717 presentato dalla Grinplast S.r.l. - Gruppo industriale lavorazione materie plastiche, Europlast S.r.l. e Siplast S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 4717 presentato dalla Grinplast Srl - Gruppo industriale lavorazione materie plastiche e Siplast SpA, per effetto del presente decreto è diminuito di euro 191.137,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 212.259,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4717

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4717 del 29/05/2003 Comitato del 29/10/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Riciclo di manufatti plastici per agricoltura e loro utilizzazione in miscela con polimeri vergini.

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Grinplast S.R.L. - Gruppo Industriale Lavorazione Materie Plastiche
VITTORIA (RG)

Siplast S.p.A.
CAPO D'ORLANDO (ME)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.221.010,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	715.790,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	505.220,00
al netto di recuperi pari a	Euro	58.200,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 715.790,00	€ 505.220,00	€ 1.221.010,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 715.790,00	€ 505.220,00	€ 1.221.010,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	534.722,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	585.244,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della conclusione del progetto, prevista per il 30 agosto 2008, e dell'avvenuto sostenimento dei costi.

08A09732

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione del decreto 31 dicembre 2007, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1373/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'11 luglio 2007, ed in particolare per il progetto n. 1080 presentato dalla Chimeco S.p.A., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini de l'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2007, con il quale il progetto n. 1080 presentato dalla Chimeco S.p.A., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 6 novembre 2008 pervenuta in data 24 novembre 2008, prot. n. 10274 con la quale l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'Istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti pubblici di ricerca e/o Università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 1080 presentato dalla Chimeco S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2007, per il progetto n. 1080 presentato dalla Chimeco S.p.A., per effetto del presente decreto è ridotto di euro 187.042,50 e il credito agevolato è aumentato di euro 187.042,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 1080

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1080 del 07/02/2003 Comitato del 11/07/2007
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Valorizzazione di prodotti e sottoprodotti industriali a specialità farmaceutiche e fine chemicals

  Inizio: 08/05/2003

  Durata Mesi: 48
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  CHIMECO S.P.A.

  Buccino (SA)
- Costo Totale ammesso Euro 3.219.870,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.271.230,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 948.640,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.862.760,00	€ 836.130,00	€ 2.698.890,00
Eleggibile lettera c)	€ 408.470,00	€ 112.510,00	€ 520.980,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.271.230,00	€ 948.640,00	€ 3.219.870,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.280.596,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.749.545,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

08A09733

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione dei decreti 31 marzo 2000, 28 giugno 2001 e 9 luglio 2001, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1374/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 30 novembre 1999, dell'11 gennaio 2001 e del 24 gennaio 2001, ed in particolare per i progetti n. 9350 presentato dalla Hydor S.r.l., n. 1029 presentato dalla Marsilli & co. S.p.A. e n. 5787 presentato dalla Coopbox Europe S.p.A., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto i decreti dirigenziali n. 216 del 31 marzo 2000, n. 678 del 28 giugno 2001 e n. 712 del 9 luglio 2001, con i quali sono stati ammessi al finanziamento i progetti n. 9350 presentato dalla Hydor S.r.l., n. 1029 presentato dalla Marsilli & co. S.p.A. e n. 5787 presentato dalla Coopbox Europe S.p.A., così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 30 novembre 1999, dell'11 gennaio 2001 e del 24 gennaio 2001;

Viste le note degli istituti Intesa San Paolo S.p.A. e Banca nazionale del lavoro S.p.A. del 22 settembre 2008 pervenuta in data 3 ottobre 2008, prot. n. 8498, del 17 settembre 2008 pervenuta in data 24 settembre 2008 e del 30 settembre 2008 pervenuta in data 8 ottobre 2008, prot. n. 8774, con le quali hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto deliberato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 29 ottobre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 216 del 31 marzo 2000, n. 678 del 28 giugno 2001 e n. 712 del 9 luglio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

9350 Hydor Srl - Bassano del Grappa (Vicenza). «Sviluppo e sperimentazione di elementi riscaldatori innovativi basati su effetto PTC, destinati a varie applicazioni ad uso civile ed industriale». Rispetto a quanto decretato in data: 31 marzo 2000. Variazione della titolarità in capo alla Hydor Srl (c.f. 03404000246);

1029 Marsilli & co. Spa - Castelleone (Cremona). «Studio di fattibilità, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema di gestione e controllo per macchine bobinatrici e linee automatiche di produzione». Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001. Variazione della titolarità in capo alla Marsilli & co. Spa (c.f. 01417050190);

5787 Coopbox Europe Spa - Reggio Emilia. «Messa a punto di un processo di produzione di imballaggi per alimenti in polietilene tereftalato espanso ad alto punto di fusione». Rispetto a quanto decretato in data: 9 luglio 2001. Variazione della titolarità in capo alla Coopbox Italia Srl.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A09734

DECRETO 1° dicembre 2008.

Modificazione dei decreti 31 dicembre 2004, 30 dicembre 2005, 1º agosto 2005, 23 febbraio 2005, 1º febbraio 2007, relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto 1375/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori, e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni dell'11 maggio 2004, del 14 dicembre 2004, del 4 maggio 2005, del 26 ottobre 2005, del 16 dicembre 2003 e del 19 aprile 2006, ed in particolare per i progetti n. 4790 presentato dalla Esaote S.p.A., n. 10775 presentato da Agriplast S.r.l. n. 4350 presentato da Cos. Mec. Costruzioni Meccaniche S.r.l., n. 6674 presentato dalla Molino Casillo Francesco S.r.l., n. 11582 presentato dalla Fiscali Italia S.p.A. e n. 12910/F CM Sistemi Sud S.r.l., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto i decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004, n. 3334 del 30 dicembre 2005, n. 1770 del 1º agosto 2005, n. 278 del 23 febbraio 2005 e n. 71 del 1° febbraio 2007, con i quali i progetti n. 4790 presentato dalla Esaote S.p.A., n. 10775 presentato da Agriplast S.r.l. n. 4350 presentato da Cos.Mec. Costruzioni Meccaniche S.r.l., n. 6674 presentato dalla Molino Casillo Francesco S.r.l. n. 11582 presentato dalla Fiscali Italia S.p.A. e n. 12910/F CM Sistemi Sud S.r.l., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto i supplementi istruttori in data 9 ottobre 2008, 16 settembre 2008, 24 settembre 2008, 4 settembre 2008 e 14 ottobre 2008, con i quali gli istituti convenzionati hanno comunicato le variazioni contrattuali avanzate da soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 29 ottobre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 1801 del 31 dicembre 2004, n. 3334 del 30 dicembre 2005, n. 1770 del 1° agosto 2005, n. 278 del 23 febbraio 2005 e n. 71 del 1° febbraio 2007, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4790 Esaote S.p.a. - Milano «Strumenti avanzati di diagnostica per MRI dedicata». Rispetto a quanto decretato in data: 31 dicembre 2004. Variazione della titolarità del progetto in capo alla nuova Esaote S.p.a. (c.f. 05131180969);

10775 Agriplast S.r.l. - Vittoria (Ragusa) «Nuovi film per agricoltura». Rispetto a quanto decretato in data: 14 dicembre 2004. Posticipo della data di inizio delle attività al 1º febbraio 2006;

4350 Cos.Mec. Costruzioni Meccaniche S.r.l. - Lecce «BACO Bioantiparassitari di nuova generazione prodotti con impianti innovativi di compostaggio di sanse di oliva». Rispetto a quanto decretato in data: 26 ottobre 2005. Posticipo della data di inizio delle attività al 1° settembre 2008;

6674 Molino Casillo Francesco S.r.l. - Corato (Bari) «Qualità e sicurezza del frumento duro e derivati: analisi chimica e nuovi indici diagnostici per la valutazione della contaminazione da micotossine e metalli pesanti». Rispetto a quanto decretato in data: 1° agosto 2005. Variazione della titolarità del progetto in capo alla Molino Casillo Società per azioni società uni personale;

11582 Tiscali Italia S.p.A. - Cagliari; CRS4 S.r.l. Centro di ricerca sviluppo e studi superiori in Sardegna - Cagliari - Università di Cagliari «Architettura distribuita per le ricerche semantiche e la fruizione personalizzata di contenuti». Rispetto a quanto decretato in data: 23 febbraio 2005. Variazione della titolarità del progetto in capo alla Tiscali Italia S.p.A. Rimodulazione di alcune voci di spesa per la quota di competenza della coproponente Università degli studi di Cagliari;

12910/F CM Sistemi Sud S.r.l. - Cosenza; «Piero: un modello di riferimento per l'inquadramento storico dei beni culturali». Rispetto a quanto decretato in data: 1° febbraio 2007. Variazione della titolarità del progetto in capo alla sola CM Sistemi Sud S.r.l.

La stipula del contratto è subordinata all'invio dei rapporti tecnici e dei rendiconti contabili residui relativi al progetto di ricerca collegato n. 12910/02.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A09735

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvia Zanandrea, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Silvia Zanandrea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in lingua e letterature straniere presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari,

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in lingue e letterature straniere» conseguito il 31 ottobre 1995 presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Befähigung zum Leharamt an Gymnasein mit den Fächern Französisch und Italienisch» (abilitazione per l'insegnamento nei licei delle materie francese e italiano) rilasciato in data 1° febbraio 2008 dall'ufficio formazione docenti della Regione Assia;

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Silvia Zanandrea, nata a Thiene (Vicenza) il 6 agosto 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera (francese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (francese);

91/A - Italiano (seconda lingua) nelle scuole medie in lingua tedesca, se in possesso dei prescritti requisiti, indicati dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

92/A - Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca, se in possesso dei prescritti requisiti, indicati dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09724

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Bonaccorsi, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Claudia Bonaccorsi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia la formazione scolastica primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e la laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita in Italia, ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. II titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Engelse Taal en Cultuur - specialisatie: Engelse Taal en Letterkunde» rilasciata il 20 giugno 2002 dalla Universiteit di Utrecht (Olanda);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuigschrift Universitarie Lerarenopleiding in het vak Engels» rilasciato in data 21 giugno 2005 dalla Universiteit di Utrecht (Olanda) posseduto dalla prof.ssa Claudia Bonaccorsi, cittadina italiana nata a Ferrara il 14 luglio 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di "inglese" nelle scuole di istruzione secondaria, classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09722

DECRETO 2 dicembre 2008.

Riconoscimento, al prof. Tadeusz Rozmus, delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 gosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Tadeusz Rozmus;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il Baccalaureatum in «Sacra Theologia» presso la «Pontificia Studiorum Universitas Salesiana» di Roma;

Rilevati che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di cinque anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che la differenza di durata della formazione tra quella posseduta e quella richiesta in Italia è compensata da altri studi universitari;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione superiore «Magister Tchniki» conseguito il 15 novembre 1994 presso la «Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej Wkrakowie», attuale denominazione: «Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej Wkrakowie», posseduto dal cittadino polacco prof. Tadeusz Rozmus, nato a Pszczyna (Polonia) il 29 aprile 1957, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

33/A - Educazione tecnica nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A09723

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2008.

Adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il *Vademecum* della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) 520/2007;

Visto il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 22 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di ridurre la capacità di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso, è adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso allegato al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 148

ALLEGATO

Piano di adeguamento dello sforzo di pesca segmento circuizione in esecuzione del Piano di ricostituzione del tonno rosso.

a) *Descrizione del contesto.*

Le imbarcazioni impegnate nella pesca del tonno rosso con attrezzo a circuizione in Italia cui è stato concesso il previsto permesso speciale sono:

Obiettivo convergenza: 59 imbarcazioni autorizzate, con 9.899 GT, (GT Medio, 167,7). L'occupazione complessiva risulta pari a 826 addetti con una media di 14 unità per imbarcazione. 40 navi hanno una lunghezza superiore ai 24 LBP.

Autorizzazioni integrative: delle 59 imbarcazioni 5 dispongono di autorizzazione a strascico, 4 di autorizzazione per la pesca a volante, 19 di autorizzazione per la pesca con attrezzi da posta, 21 di autorizzazione per la pesca con palangari

Zone di pesca interessate: Divisione Fao: 37. 1.3, 37.2.1, 37.2.2

Obiettivo Fuori convergenza. 8 imbarcazioni autorizzate, con 769 GT (GT medio, 96) per un'occupazione complessiva pari a 112 addetti.

1 nave ha una lunghezza superiore ai 24 LBP.

Autorizzazioni integrative: delle 8 imbarcazioni 4 dispongono di autorizzazione a strascico, 2 di autorizzazione per la pesca a volante, 1 di autorizzazione per la pesca con attrezzi da posta, 1 di autorizzazione per la pesca con palangari

Zone di pesca interessate: Divisione FAO: 37. 1.3, 37.2.1, 37.2.2

Sia per le aree di convergenza che fuori convergenza la flotta impegnata nella pesca del tonno rosso con sistema a circuizione e relativamente al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1 luglio 2008, registra un costo energetico superiore del 30% dei costi di produzione.

Sistema di gestione valido per tutte le aree:

1. Per la campagna di pesca 2009 le quote individuali saranno assegnate a partire da una soglia minima di accesso calcolata sulla base della quota assegnata per la campagna di pesca 2008 e tale da garantire il perseguimento della riduzione di capacità prevista dal successivo punto *c)*

2. Analoga procedura sarà seguita per la campagna di pesca 2010.

3. Non è consentita alcuna compensazione delle catture tra unità anche nel caso di navi appartenenti al medesimo armatore o alla stessa organizzazione di produttori, indipendentemente dalla lunghezza della nave.

b) *Quadro normativo.*

Reg. (CE) 643/2007 che modifica il regolamento (CE) n.41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

Reg. (CE) 1559/07 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n.520/2007

Reg. (CE) 1198/06 relativo al Fondo Europeo per la Pesca

Reg. (CE) 744/08 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica

c) *Piano di disarmo e risultati attesi in termini di riduzione della capacità di pesca.*

Riduzione al 31/12/2012, pari al 30% della capacità di pesca, (3.220 *GT*) mediante arresto definitivo:

	al 30/10/2008	Atteso	Da ritirare
Arresto definitivo (GT)			
Regioni in obiettivo di convergenza	9.899	6.919	2980
Regioni fuori obiettivo di convergenza	769	529	240
TOTALE	10.668	7.448	3.220

d) *costo del piano di disarmo per il quale è previsto un sostegno finanziario.*

Il piano di disarmo per arresto definitivo ai sensi dell'Art.12 del Reg. 744/08 prevede la corresponsione di un premio calcolato mediante la seguente tabella. Il costo previsto risulta pari a 20,3 milioni di euro, di cui 18,5 milioni di euro per l'area in obiettivo convergenza e 1,8 milioni euro per l'area fuori convergenza

Premi per l'arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso

Categoria di nave per GT	Euro	
0 < 10	16.500/GT	+3.000
10 < 25	7.500/GT	+93.000
25 < 100	6.300/GT	+123.000
100 < 300	4.050/GT	+348.000
300 < 500	3.300/GT	+573.000
500 e oltre	1.800/GT	+1.323.000

e) *programma di sorveglianza, indicatori, procedure di riesame.*

In aggiunta alle disposizioni di cui al Reg. (CE) N. 869/2004 del Consiglio, il programma di sorveglianza prevede il monitoraggio continuo dei tracciati delle imbarcazioni così come sono registrati dal meccanismo di controllo satellitare. L'esecuzione delle misure di riduzione della capacità sarà, inoltre, monitorata attraverso la gestione del registro flotta e secondo le procedure di controllo dell'effettivo arresto definitivo.

Qualora al 31/12/2012 non sia stato conseguito il previsto obiettivo di riduzione della capacità di pesca nella misura del 30% rispetto alla consistenza della flotta al 30/6/2008, le successive assegnazioni delle quote saranno effettuate in modo da garantire l'effettiva riduzione della flotta impegnata nella pesca del tonno rosso.

f) *arresto temporaneo delle attività di pesca.*

A seguito della interruzione della pesca del tonno a decorrere dal 16 giugno 2008 gli armatori delle unità autorizzate hanno subito un grave danno economico determinato dal mancato guadagno rappresentato dalla riduzione delle giornate di pesca consentite dall'art. 5 del Reg. 1559/2007; si ritiene pertanto necessario procedere ad una parziale compensazione dei danni subiti:

i) dagli armatori di tonniere con reti a circuizione che non hanno raggiunto la quota assegnata e

ii) degli imbarcati sulle stesse navi in considerazione del fatto che il corrispettivo del personale imbarcato è determinato alla "parte" e, pertanto, la riduzione dell'attività di pesca ha inciso anche sulla retribuzione del personale imbarcato;

La compensazione spettante alle imprese di pesca per il periodo di sospensione di emergenza è calcolata in misura del 20% del mancato ricavo, determinato dalla differenza della quota catturata e quella assegnata in funzione del prezzo della campagna definito nella misura di euro 10 al KG. Il costo previsto per l'attuazione di tale misura è stimato in 3,6 milioni di euro, di cui 3.28 in obiettivo convergenza.

La compensazione spettante ai marittimi imbarcati è pari ad una mensilità come determinata dal pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il costo previsto per l'attuazione di tale misura è stimato in 1,67 milioni di euro, di cui 1,38 in obiettivo convergenza.

g) *Misure accessorie.*

L'attività di pesca congiunta sarà effettuata con la presenza obbligatoria di un osservatore a bordo con compiti di certificazione delle catture e segnalazione dell'avvenuto raggiungimento delle catture programmate. Per le restanti imbarcazioni è prevista la presenza di osservatori a bordo nella misura del 20% delle unità autorizzate.

I costi relativi al pagamento dell'osservatore a bordo, scelto dall'amministrazione sono a carico dell'impresa di pesca.

08A09620

DECRETO 19 novembre 2008.

Arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il *Vademecum* della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) 520/2007;

Visto il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica, in particolare, per le flotte i cui costi energetici rappresentano in media non meno del 30% dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1 luglio 2008;

Considerato necessario avviare le procedure al fine di attivare le misure indicate nel predetto piano di adeguamento;

Ritenuto indispensabile, allo scopo di ridurre la capacità di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso, determinare l'indennità da erogare a compensazione degli investimenti effettuati a condizione della fuoriuscita definitiva della relativa capacità di pesca dal segmento tonno rosso;

Vista, altresì, l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato regioni del 20 marzo 2008, con la quale è stata adottata la ripartizione delle risorse finanziarie e delle competenze tra Stato e regioni relativamente all'attuazione del Regolamento di base;

Considerata la competenza regionale in merito agli interventi di carattere sociale, di cui all'art. 27 del Regolamento di base, che prevede la corresponsione di premi in favore degli imbarcati su navi oggetto di arresto definitivo;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 22 ottobre 2008;

Visto il piano di adeguamento, redatto ai sensi del Reg. (CE) 744/08, art.12;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacità di pesca

1. L'arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, può avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di base.

2. Ai sensi del Reg. (CE) 744/08 e conformemente al Piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa, la riduzione di capacità dovrà riguardare almeno il 30% della stazza totale delle imbarcazioni di cui al comma 1 misurata in GT.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.

2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal Regolamento di base, dal Regolamento applicativo, dal Reg. (CE) 744/08, nonché, le disposizioni del Piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

3. Per le misure di carattere sociale destinate ai lavoratori imbarcati sulle navi da pesca oggetto di arresto definitivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento di base.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'unità da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario, essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per effettuare la pesca del tonno rosso.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unità, è presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, è trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, di seguito Ministero.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda (allegato *A)* devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente e codice IBAN ;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 5.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato *B* comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG., o delle Matricole, aggiornato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilità finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonché comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica.

4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 5 giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato *C*, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo è annullato e la nave viene cancellata dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unità o alla sua nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'Autorità marittima potrà concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato *D*, completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'unità ad altra destinazione.

6. Nel caso di mancata restituzione del titolo, nonché, in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi all'archiviazione, rinuncia e/o disinteresse.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato *F*.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato secondo le seguenti modalità:

a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine prescritto all'art. 5, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello *E*;

b) saldo, ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, è diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unità, calcolato *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

3. L'adesione al presente decreto non pregiudica la possibilità di aderire ad ulteriori iniziative previste dal Reg.(CE) 744/08 del Consiglio europeo e dal Piano di adeguamento del tonno tosso, di cui alle premesse.

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio marittimo di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 147

ALLEGATO *A*

Al ______________________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione .

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato/i a ______________________ prov. ____________ il ______________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. ____________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. ______________
Telefono ______________________ fax ______________________

(*persone giuridiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato a ______________________ prov. ____________ il ______________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. ____________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. ______________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ______________________
Codice Fiscale ______________________ e/o Partita I.V.A. ______________________
Ragione sociale ______________ con sede in ______________ prov. ____________
Alla Via ______________________, n. __________ c.a.p. ______________
Telefono ______________________ fax ______________________

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ______________________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) ______________ iscritta nelle matricole al n. ______________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. ______________ dell'Autorità marittima di ______________________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) ______________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. ______________, intrattenuto presso la banca ______________________, Abi n. __________, Cab. n. __________, IBAN ______________________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante ______________
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

ALLEGATO B

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DI ARRESTO DEFINITIVO DELLE UNITÀ DA PESCA AUTORIZZATE, CON PERMESSO SPECIALE, AD EFFETTUARE LA PESCA DEL TONNO ROSSO CON SISTEMA A CIRCUIZIONE.

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ___________________;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. ________________________________, acquisita al protocollo n. ____________ del ____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata _______________, n. UE ____________ matricola _____________, da conseguirsi mediante ______________________________ (*specificare la modalità prescelta*);
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero ____________ dei registri _________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di __________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ____________;
- è abilitata alla pesca con ___________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. __________ del ________________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante _______________;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € ________________ per ____________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ____________;
  € ________________ per ____________________ erogato da ____________ il vincolo scade il ____________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.

ALLEGATO C

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave _________________iscritta al n.________ del ___________________ al premio di arresto definitivo di euro ______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data___________;

VISTO il processo verbale del ______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave ________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante____________, entro il ____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti *(specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN______________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:

- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 154.937,00.

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n._____________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi; (*tale indicazione è sostituita con l'indicazione del trasferimento ad altra destinazione);*

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per __________________a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di quanto sopra attestato.

ALLEGATO *E*

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- il regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
- il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca
- i predetti regolamenti prevedono, tra l'altro, l'adozione di misure destinate all'arresto definitivo delle attività di pesca ;
- il decreto ministeriale n. ___________del____________ recante disposizioni per l'applicazione della misura "arresto definitivo" per le unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione;
- con decreto ministeriale n. ____________ del _________ è stata approvato il progetto di arresto definitivo ____/AD/______ della nave _____________________ iscritta al n. __________ delle matricole navi maggiori/dei registri navi minori e galleggianti dell'ufficio marittimo di ___________________, e concesso il contributo di € _____________________ ;
- il titolo abilitativo all'esercizio dell' attività di pesca è stato riconsegnato all'Ufficio Marittimo di iscrizione in data ________________ ;
- il predetto decreto ministeriale n. __________ del __________ prevede, tra l'altro, che per l'erogazione dell'acconto del 50% del contributo venga prodotta apposita polizza fideiussoria;
- la polizza è intesa a garantire che il beneficiario del contributo rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dai richiamati regolamenti comunitari e le condizioni stabilite dal citato decreto ministeriale n. _______del___________ per l'ottenimento della liquidazione dell'acconto:

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Banca/Assicurazione ________________________________con sede legale in __________________________, iscritta nel registro delle imprese di ___________________ al n. _____________, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità _________________________________, a mezzo dei sottoscritti signori:

_______________________________________ nato a __________________ il_________

_______________________________________ nato a __________________ il_________

nella loro rispettiva qualità di _________________________e di _____________________, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della ____________________________cod. fiscale ___________________________, beneficiario - in qualità di proprietario della nave - del contributo per la realizzazione del progetto ________/AD/__________, e a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di € ________________________ (euro ___________________________) pari alla quota dell'anticipazione erogata oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. _____________ del _________ del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato *(periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca)*

La sottoscritta ______________________________, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento in vigore nello stesso periodo sul 50% dell'importo di contributo anticipato (quota nazionale) e in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo sul restante 50% dell'importo di contributo anticipato (quota comunitaria) ;
2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa,

formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione ______________________ stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo abbia perso la proprietà della nave indicata nelle premesse, sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari", sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ______________, e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione ________________________ darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del Codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione______________________ e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

_________, lì _______________

________________________ ________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

_________, lì _______________

________________________ ________________

ALLEGATO *F*

Premi per l'arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso

Categoria di nave per GT	Euro	
0<10	16.500/GT	+3.000
10<25	7.500/GT	+93.000
25<100	6.300/GT	+123.000
100<300	4.050/GT	+348.000
300<500	3.300/GT	+573.000
500 e oltre	1.800/GT	+1.323.000

08A09621

DECRETO 2 dicembre 2008.

Modifica del decreto 24 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Limone Interdonato Messina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 7 luglio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone Intermodato Messina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 19 novembre 2008, numero di protocollo n. 9285, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 19 novembre 2008, numero di protocollo n. 9285;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 24 giugno 2008 alla denominazione «Limone Intermodato Messina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 19 novembre 2008, numero di protocollo n. 9285 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo http://www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

08A09661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 dicembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del settore servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 12727 del 26 novembre 2008 dell'Ufficio provinciale di Avellino, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del settore servizi all'utenza, nei giorni 24 e 25 novembre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento del settore servizi all'utenza, è da attribuirsi al trasferimento delle lavorazioni del Front Office del suddetto settore e il conseguente adeguamento dei nuovi locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 3103 del 28 novembre 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del settore servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Avellino nei giorni 24 e 25 novembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 dicembre 2008

Il direttore regionale: LIBUTTI

08A09662

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Riclassificazione del medicinale «Fluoexetina Teva» (fluoxetina cloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i

prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teva Pharma B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluoxetina Teva» Italia;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUOXETINA TEVA (fluoxetina cloridrato) è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione 20 mg 28 capsule - A.I.C. n. 034574044/M (in base 10), 10Z3QW (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,44 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,63 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluoxetina Teva» (fluoxetina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09663

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Onco carbide» (idroxicarbamide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Teofarma»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ONCO CARBIDE (idroxicarbamide) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione 500 mg capsule rigide 20 capsule - A.I.C. n. 021510019 (in base 10), 0NjFW3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,58 euro;

validità del contratto 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Onco Carbide» (idroxicarbamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta «RNR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008

Il direttore generale: RASI

08A09664

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Ferro-Grad» (solfato ferroso) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ferro-Grad»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7-8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERRO-GRAD (solfato ferroso) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione 525 mg compresse rivestite 40 compresse - A.I.C. n. 021922024 (in base 10), 0NX078 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,75 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,54 euro.

validità del contratto 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ferro-Grad» (solfato ferroso) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008.

Il direttore generale: RASI

08A09665

DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008.

Rinegoziazione del medicinale «Aldactone» (spironolattone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 de decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Gruppo Lepetit S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aldactone»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7- 8 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALDACTONE (spironolattone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

25 mg capsule rigide 16 capsule - A.I.C. n. 019822028 (in base 10) 0LWXGD (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,41 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,33 euro.

100 mg compresse rivestite 10 compresse - A.I.C. n. 019822030 (in base 10), 0LWXGG (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,94 euro.

validità del contratto 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aldactone» (spironolattone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 dicembre 2008.

Il direttore generale: RASI

08A09666

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2008)**, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199** in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4 **recante: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato quì pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22 -*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, *nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.*

1-bis. *Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».*

1-ter. *La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.*

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonché, *limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148*, i bene-

fici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. *Al fine di adeguare gli strumenti di vigilanza per la realizzazione del Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla voce n. 668 dell'allegato A di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, relativa al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, le parole: «Artt. da 118 a 138» sono sostituite dalle seguenti: «Artt. da 118 a 124».*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante: «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali», pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* 14 febbraio 2007, n. 37, così recita:

«Art. 1 *(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)* — 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purchè non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.».

— L'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195, così recita:

«Art. 11 *(Piano Casa)*. — 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. ll piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. ll piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

4. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera *a)*, con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare

alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera *e)*, l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.».

— L'art. 22-*ter* del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2008, n. 51, così recita:

«Art. 22-*ter (Interventi in materia di disagio abitativo)*. — 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'art. 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'art. 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.

4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-*quater)*, medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo del comma 8, dell'art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», come modificato dalla legge, reca:

«8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. *I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria».*

— L'art. 3 della legge n. 431/98, così recita:

«Art. 3 *(Disdetta del contratto da parte del locatore)*. — 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere *d)*ed *e)*, il possesso, per l'esecuzione dei

lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.».

L' art. 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge n. 9/2007, così recita:

«Art. 1 *(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio).* — 1. *(Omissis).*

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'art. 55 della medesima legge.

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.».

— L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2005, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2005, n. 175, così recita:

«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.».

— L'art. 2 della legge n. 9/2007, così recita:

«Art. 2 *(Benefici fiscali).* — 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.»

— L'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica", pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* 29 novembre 2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella *Gazzetta Uficiale* 27 dicembre 2004, n. 302, così recita:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— L'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1978, n. 233, così recita:

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— L'art. 24 del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 così recita:

«Art. 24 *(Taglia-leggi).* — 1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-*bis*. ll Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A.».

Il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica" è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Uficiale* 5 agosto 1938, n. 177.

Art. 1-bis.

1. I provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore.

Art. 1-ter.

1. All'articolo 11, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 3,

comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le regioni,».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 11, comma 12, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, è il seguente:

«12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'*art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sentite le region***i,** nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis *e* 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.».

Art. 1-quater.

1. Gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, con le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e comunque non rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/2, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, possono essere ceduti in proprietà agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, che li acquistano a valere su risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche. Gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale.

2. Sono definiti canoni sostenibili, per le finalità del presente articolo, i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e comunque non inferiori al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.

3. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile prioritariamente dal parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione secondo le modalità stabilite da leggi regionali.

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, così recita:

«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A09769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo ISET S.r.l. – Istituto Servizi Europei Tecnologici, in Concordia sulla Secchia.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministero della attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 28 ottobre 2008;

L'Organismo ISET S.r.l. – Istituto Servizi Europei Tecnologici, con sede legale in via Ciro Menotti n. 10 – Concordia sulla Secchia (Modena), è autorizzato ad emettere certificati CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE;

A. Macchine:

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico e scarico manuale.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

08A09658

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE, all'Organismo CERTAT S.r.l., in Terni.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministero della attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 2 settembre 2008 e la relativa documentazione presentata;

L'Organismo CERTAT S.r.l., con sede legale in via Mentana n. 50 - Terni, è autorizzato ad emettere certificati CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE;

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

08A09659

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zactran - gamitromicina»

Estratto provvedimento n. 251 del 31 ottobre 2008

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale ZACTRAN - gramitromicina.

Titolare A.I.C.: Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia: Merial Italia spa

Confezioni autorizzate:

EU/2/08/082/001 - scatola 1 flacone 100 ml - N.I.N. 104011010;

EU/2/08/082/002 - scatola 1 flacone 250 ml - N.I.N. 104011022;

EU/2/08/082/003 - scatola 1 flacone 500 ml - N.I.N. 104011034.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea c(2008)4053 del 24 luglio 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

08A09729

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mag3 Rotop»

Estratto determinazione n. 964 del 4 dicembre 2008

Medicinale: MAG3 ROTOP

Titolare A.I.C.: Rotop Pharmaka AG, Bautzner Landstrasse 45, D-01454 Radeberg – Repubblica Federale di Germania.

Confezione:

0,20 mg kit per preparazione radiofarmaceutica 5 flaconi polvere liofilizzata + 5 flaconcini da 2,5 ml soluzione tampone sterile;

A.I.C. numero 037633017/M (in base 10) – 13WGZT (in base 32).

Forma farmaceutica: kit per preparazione radiofarmaceutica.

Composizione: il kit comprende due flaconi diversi: (1) e (2).

Principio attivo:

il flaconcino (1) contiene: 0,2 mg di mercaptoacetiltriglicina (mertiatide);

il flaconcino (2) contiene: 2,5 ml soluzione tampone fosfato.

Eccipienti:

il flaconcino (1): stannoso cloruro diidrato, di sodio (R *R)* – tartrato diidrato, sodio idrossido e acido cloridrico.

il flaconcino (2): sodio monoidrogenofosfato diidrato, sodio diidrogenofosfato diidrato, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Rotop Pharmaka AG, Bautzner Landstrasse 45 – D-01454 Radeberg, Repubblica Federale di Germania.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Dopo la ricostituzione e la marcatura con la soluzione di sodio (99mTc) pertecnetato, il prodotto radiofarmaceutico ottenuto, tecnezio-(99mTc) mertiatide, viene utilizzato per l'esame delle malattie nefrologiche ed urologiche, in particolare per lo studio della funzione, della morfologia e della perfusione renale e per la caratterizzazione del flusso urinario.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

0,20 mg kit per preparazione radiofarmaceutica 5 flaconcini polvere liofilizzata + 5 flaconcini da 2,5 ml soluzione tampone sterile;

A.I.C. numero 037633017/M (in base 10) - 13WGZT (in base 32).

classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale MAG3 Rotop è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile «OSP1».

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

è approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09667

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Mylan Generics Italia»

Estratto determinazione n. 965 del 4 dicembre 2008

Medicinale: GLICLAZIDE MYLAN GENERICS ITALIA

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano.

Confezioni:

30 mg compresse a rilascio modificato 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469019/M – 14PZDV (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469021/M (in base 10) – 14PZDX (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469033/M (in base 10) – 14PZF9 (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469045/M (in base 10) – 14PZFP (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469058/M (in base 10) – 14PZG2 (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 56 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469060/M (in base 10) – 14PZG4 (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469072/M (in base 10) – 14PZGJ (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 84 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469084/M (in base 10) – 14PZGW (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469096/M (in base 10) – 14PZH8 (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469108/M (in base 10) – 14PZHN (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469110/M (in base 10) – 14PZHQ (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 180 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469122/M (in base 10) – 14PZJ2 (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. numero 038469134/M (in base 10) – 14PZJG (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 120 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. numero 038469146/M (in base 10) – 14PZJU (in base 32);

30 mg compresse a rilascio modificato 180 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. numero 038469159/M (in base 10) – 14PZK7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 30 mg di gliclazide;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

ipromellosa;

carbonato di calcio;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato.

Produzione, controllo, confezionamento, rilascio dei lotti: Krka, d.d. Šmarješka 6 – 8501 Novo mesto, Slovenia.

Rilascio dei lotti: McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories n. 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road – Dublino 13, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: diabete non insulino dipendente (tipo 2) nell'adulto, quando provvedimenti alimentari, esercizio fisico e perdita di peso da soli non sono sufficienti a controllare la glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

30 mg compresse a rilascio modificato 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. numero 038469072/M (in base 10) – 14PZGJ (in base 32).

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,02;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,28.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale Gliclazide Mylan Generics Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione;

è approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09668

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altosalic»

Medicinale: ALTOSALIC.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.A., via Fratelli Cervi s.n.c., Centro Direzionale Milano Due, palazzo Borromini – 20090 Segrate (Milano).

Confezioni:

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 15 g;

A.I.C. numero 037780018/M (in base 10) – 140YKL (in base 32);

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 25 g;

A.I.C. numero 037780020/M (in base 10) – 140YKN (in base 32);

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 45 g;

A.I.C. numero 037780032/M (in base 10) – 140YL0 (in base 32);

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 50 g;

A.I.C. numero 037780044/M (in base 10) – 140YLD (in base 32);

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione:

un grammo di unguento contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato e 50 mg di acido salicilico;

eccipienti:

glicole esilenico;

propilenglicole stearato;

cera bianca;

vaselina bianca;

acqua depurata.

Produzione: Schering Plough Farma Lda, Casal do Colaride – Agualva, 2735 Cacem, Portugal.

Indicazioni terapeutiche: trattamento iniziale della psoriasi in placche di grado da moderato a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 15 g;

A.I.C. n. 037780018/M (in base 10) – 140YKL (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 25 g;

A.I.C. n. 037780020/M (in base 10) – 140YKN (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 45 g;

A.I.C. n. 037780032/M (in base 10) – 140YL0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

0,1% + 5% unguento 1 tubo AL da 50 g;

A.I.C. n. 037780044/M (in base 10) – 140YLD (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale Altosalic è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione;

è approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09669

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Abilify»

Si comunica che la commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8/9 luglio 2008 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata, alle medesime condizioni di prezzo, classificazione e regime di fornitura attualmente in vigore, del medicinale con procedura centralizzata: ABILIFY.

Nuova indicazione terapeutica: Abilify soluzione iniettabile è indicato per il trattamento di episodi maniacali del disturbo bipolare di Tipo I quando la terapia orale non è appropriata.

Il trattamento con aripiprazolo soluzione iniettabile deve essere interrotto non appena le condizioni cliniche lo consentono e si deve iniziare la terapia con aripiprazolo orale.

08A09670

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-296) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.